



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 19-12-2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 (TUEL) - MISURE URGENTI E NECESSARIE AL FINE DI CONTENERE E GESTIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALIANO

PREMESSO che:

- in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con D.L. N.105 del 23/07/2021 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", convertito con modificazione dalla Legge n.126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, prorogato con del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- il Consiglio dei Ministri riunitosi martedì 14 dicembre 2021, come da comunicato stampa del Governo, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- con nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26 novembre, i Sindaci ed i Prefetti sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull'incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione, quali l'obbligo di mascherine all'aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping;

CONSIDERATO che:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare nei casi di necessità;
- il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute in data 22 giugno 2021, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca", secondo cui, "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli*

spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 28 ottobre 2021, che ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021, le misure di cui all'Ordinanza in data 22 giugno 2021, predetta;

CONSIDERATO che:

- allo stato attuale, l'indice di diffusione del SARS-CoV-2 registra un aumento a livello nazionale, regionale e locale con conseguente incremento dei contagi;
- in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle strade e piazze del centro storico della Città di Paliano, secondo la tradizione ed in ragione della sua importanza turistica, sociale, culturale, religiosa, un intenso afflusso di pubblico, con frequente possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto e conseguente impossibilità a garantire il necessario distanziamento interpersonale;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Corona virus COVID-19 registra un aumento a livello regionale, nazionale e locale con conseguente aumento dei contagi;

ATTESO che in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, è prevedibile che si verificherà all'aperto, soprattutto nel centro storico, un incremento considerevole di pedoni rispetto alla situazione di normalità che potrebbero venire tra loro in contatto con conseguente difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità, attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

RILEVATO che le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la citata Legge 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare, anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie allo scopo di arginare ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;

VISTO che detta misura potrà essere disposta anche per i primi giorni del 2022 e fino all'Epifania, in ragione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 già deliberata dal Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, come da comunicato stampa del Governo;

VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

Dalle ore 00:01 di martedì 21 dicembre 2021 e fino alle ore 24:00 di giovedì 6 gennaio 2021, su tutto il territorio del Comune di Paliano, di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei (6) anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura di Frosinone;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri,
- all'ASL FR-1.
- alla Guardia di Finanza di Anagni

Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

II SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 1434

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-12-2021 al 04-01-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 20-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 20-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA